

il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* C.P.C. dandone lettura.

Il Giudice

Ezio Castaldi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Ezio Castaldi ha pronunciato ex art. 281
sexies C.P.C. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **980/2018** promossa
da:

[REDACTED] S.r.l., con sede in Sassari, via **[REDACTED]**, PI
[REDACTED];

[REDACTED] (codice fiscale
[REDACTED]);

[REDACTED] (codice fiscale
[REDACTED]);

[REDACTED], nata a **[REDACTED]**
[REDACTED] (codice fiscale **[REDACTED]**);

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Sorgentone in forza
di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliati nel suo studio
in Cagliari, piazza Repubblica 18

PARTE ATTRICE

con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Per parte convenuta

“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare

1. il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto; in via subordinata salvo il gravame

2. accertare e dichiarare il saldo del c/c ordinario n. 2816 in € 144.979,39 al 30.9.2018 o maggiore o minor somma ritenuta accertata in esito all'istruttoria;

3. accertare e dichiarare il saldo del c/speciale n. 280952 in € 307.908,23 al 30.9.2018 o maggiore o minor somma ritenuta accertata in esito all'istruttoria;

4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione iscritto il 13 marzo 2018 al numero 990/2018, la [REDACTED] [REDACTED] citavano in giudizio la Banca [REDACTED] chiedendo accertarsi e dichiararsi che la banca aveva annotato a loro debito nei conti numerosi conti correnti che descrivevano interessi e commissioni varie e spese non pattuiti e non previsti dalla legge; e che devono

quindi accertarsi e dichiararsi i corretti saldi dei conti, con ordine alla banca di rettificarli.

Si costituiva tardivamente in giudizio la [REDACTED], depositando comparsa con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, sostenendo di aver applicate tutte e sole le pattuizioni relative ai numerosi conti correnti per cui è causa, pattuizioni che asseriva essere conformi a legge e prassi bancaria.

Emesso ordine di esibizione della documentazione, veniva licenziata CTU sui seguenti quesiti: "1) Sulla base della documentazione in atti, il CTU accerti e descriva, se e quali oneri e spese siano stati addebitati, ed a quali titoli, sul c/c per cui è causa; ne indichi l'ammontare complessivo; 2) dica in particolare se la banca convenuta abbia applicato tassi diversi da quelli pattuiti, e quali siano tali tassi; 3) dica se e quali condizioni siano state pattuite e applicate ad una apertura di credito collegata al conto corrente; 4) in considerazione dell'applicazione dei soli interessi ed oneri pattuiti, determini il saldo del conto corrente per cui è causa che deve ritenersi corretto."

Nel prosieguo del giudizio le parti hanno precisato le loro conclusioni, indi la causa è stata decisa dopo la discussione cartolare all'udienza odierna, previa concessione di termini per note conclusive e repliche.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il giudicante che la sussistenza e natura dei numerosi rapporti di c/c per cui è causa sono incontestate, ed emergono del resto dalla – pur lacunosa – documentazione prodotta. Ed in relazione a ciò occorre subito sottolineare che anche a causa del lungo tempo trascorso dall'inizio (ed anche dall'estinzione di alcuni) dei rapporti, la ████████ ha dichiarato di non essere al possesso di ulteriore documentazione.

Occorre quindi rilevare anzitutto, e in diritto:

- che (vedi per tutte sent Tribunale sez. I - Cuneo, 20/05/2021, n. 449) "il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto riscosso indebitamente dalla banca deve provare l'entità delle somme non dovute imputate sul conto corrente: ove il correntista non produca in giudizio gli estratti conto dall'inizio del rapporto - dimostrando così gli addebiti e le rimesse operati - non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile". In particolare (vedi per tutte sent. Tribunale sez. II - Napoli, 07/05/2021, n. 4335) "Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti

conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”;

- che pertanto (vedi per tutte sent. Tribunale sez. III - Bologna, 22/04/2021, n. 1062) “Il correntista che agisca in giudizio per l'accertamento della nullità di clausole del contratto di c/c e la conseguente revisione del saldo, ovvero per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari deve provare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari abbia determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente, nonché degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, posto che soltanto la produzione del contratto, unitamente all'intera sequenza degli estratti conto, consente di ricostruire in maniera completa il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari di commissioni e spese indebite e la loro eventuale illegittimità”. Ne deriva a sua volta che (vedi per tutte sent. Corte appello - Ancona, 04/05/2021) solo “qualora il cliente correntista, attore nella relativa azione di ripetizione di indebito bancario, riesca a dimostrare i motivi di nullità delle clausole contrattuali inerenti al rapporto di conto corrente ed altresì la sussistenza di importi a lui addebitati dalla banca, sarà poi onere di quest'ultima provare la riferibilità di tali addebiti contestati all'operatività delle clausole dichiarate nulle” (v. anche sent. Tribunale sez. I - Monza, 15/04/2021, n. 790).

Ciò nondimeno, doveva e deve farsi applicazione del principio

ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (vedi per tutte sent. Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, n.24181) per cui "il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'[art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993](#), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'[art. 210 c.p.c.](#), perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale". E per tale ragione è stato emesso l'ordine di esibizione del quale si è detto e successivamente licenziata CTU sulla documentazione così acquisita.

Rileva allora in fatto il giudicante:

- che riguardo al c/c n. 2816, è in atti solo copia del contratto di conto corrente, del documento di sintesi e proposta di modifica contrattuale del 31.12.2011, e l'estratto conto dal 2/8/2010 al 31/08/2018;
- che riguardo al c/c n. 280952 vi sono in atti solo l'estratto conto dal 18/10/2012 al 30/9/2018;
- che riguardo al c/c n. 280663 è stato versato solo l'estratto conto dal 1/10/2014 al 31/10/2014 e dal 2/4/2012 al 30/6/2012;

- che riguardo al c/c n. 280685 vi è solo l'estratto conto dal 2/4/2012 al 30/6/2012, dal 1/10/2012 al 31/12/2012 e dal 1/10/2014 al 31/12/2014;
- che riguardo al c/C n. 280801, vi sono l'estratto conto dal 1/10/2012 al 31/12/2012 e dal 1/10/2014 al 31/12/2014;
- che riguardo al c/c n. 280484, vi sono l'estratto conto dal 31/3/2011 al 31/12/2011 e dal 2/4/2012 al 30/6/2012;
- che riguardo al c/c n. 280407 vi sono l'estratto conto dal 21/10/2010 al 31/12/2010 e dal 31/3/2011 al 31/12/2011;
- che riguardo al c/c n. 280653, vi è l'estratto conto dal 12/12/2011 al 31/12/2011, dal 2/4/2012 al 30/6/2012 e dal 1/10/2014 al 31/12/2014;
- che riguardo al c/c n. 280466, vi è l'estratto conto dal 31/3/2011 al 31/12/2011 e dal 2/4/2012 al 30/6/2012;
- che riguardo al Conto corrente n. 280350, è in atti l'e/c dal 16/9/2010 al 31/3/2011 e dal 30/6/2011 al 31/12/2011;
- che riguardo al c/c n. 280347, è in atti l'e/c dal 16/8/2010 al 31/12/2010, dal 30/6/2011 al 31/12/2011, dal 30/9/2014 al 31/12/2014;
- che riguardo al c/c n. 280344, è in atti l'e/c dal 12/8/2010 al 31/12/2010;
- che riguardo al c/c n. 280885, è in atti l'e/c dal 1/10/2010 al 31/12/2010; dal 1/1/2014 al 31/3/2014, dal 1/10/2014 al 31/12/2014; dal 31/3/2015 al 30/9/2015; dal 1/4/2016 al 30/6/2016; dal 2/1/2017 al 30/6/2017;
- che riguardo al c/c n. 281120 è in atti l' e/c dal 1/1/2014 al

31/3/2014, dal 1/7/2014 al 30/9/2015; dal 1/4/2016 al 30/9/2016; dal 1/1/2017 al 30/9/2017;

- che riguardo ai c/c nn. 280663; 280685; 280801; 280484; 280407; 280653; 280466; 280350; 280347; 280344; 280885; 28120, la Banca convenuta ha prodotto solo copia del contratto del rapporto di conto corrente n. 2816 e copia del contratto di affidamento del 17.10.2012 e del 18.10.2012;

- che in considerazione di ciò al nominato CTU sono stati posti i seguenti, ricordati quesiti: "1) Sulla base della documentazione in atti, il CTU accerti e descriva, se e quali oneri e spese siano stati addebitati, ed a quali titoli, sul c/c per cui è causa; ne indichi l'ammontare complessivo; 2) dica in particolare se la banca convenuta abbia applicato tassi diversi da quelli pattuiti, e quali siano tali tassi; 3) dica se e quali condizioni siano state pattuite e applicate ad una apertura di credito collegata al conto corrente; 4) in considerazione dell'applicazione dei soli interessi ed oneri pattuiti, determini il saldo del conto corrente per cui è causa che deve ritenersi corretto".

Orbene, in espletamento dell'incarico, e con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici, il CTU ha affermato:

a) riguardo al quesito n. 1), che sul conto corrente n. 2816 sono stati addebitati competenze e commissioni per un totale di euro 336.617,82;

b) riguardo al quesito n. 2), che con riferimento al conto corrente ordinario n. 2816, a fronte di interessi addebitati pari a euro 49.876,03, gli interessi applicati e documentati sono pari a euro 42.906,79; mentre riguardo al conto corrente speciale n. 280952, a

fronte di interessi addebitati pari a euro 115.795,34 gli interessi dovuti sono pari a euro 94.232,77 (deve anche qui rimandarsi, per il dettaglio dei calcoli e dei tassi applicati, al paragrafo g), da intendersi facente parte integrante sostanziale della presente sentenza, in quanto ben conosciuto dalle parti ed in relazione al quale esse hanno potuto svolgere ogni opportuna difesa, anche tramite i rispettivi CTP);

c) riguardo al quesito n. 3), che riguardo al contratto di apertura di credito n. 360073, denominato dalla banca fido 8, sono state pattuite le condizioni dettagliate nel paragrafo b) della perizia. Peraltro il CTU ha precisato che le stesse condizioni siano state applicate in linea generale per quanto non viene specificato nel conto corrente di riferimento. Per il contratto di anticipi e crediti di firma n. 538833, denominato dalla banca fido 11, sono state pattuite le condizioni dettagliate nel paragrafo c) della perizia d'ufficio. Sul punto, ed in risposta alla eccezione di parte attrice, va solo detto che non si tiene conto del fatto che il CTU "presume" che il citato contratto di fido n. 11 sia relativo al contratto di c/c speciale n. 280952, dovendosi peraltro fare applicazione dei ricordati principi in tema di onere probatorio incombente sugli attori. Riguardo al fido indicato sub n. 9 . come detto - non vi è documentazione in atti (salva la sola dichiarazione di variazione contrattuale concordata di cui al paragrafo c) della perizia d'ufficio): per cui non è stato possibile ricostruire le condizioni effettive di contratto;

d) riguardo al quesito 4), che il saldo del conto corrente ordinario n. 2816 al 30.09.2018 - in considerazione dei soli interessi e oneri pattuiti - va ricondotto al 30/09/2018 ad €. - 144.979,39, con interessi e oneri addebitati e non pattuiti 121.548,54 e quindi con

saldo ricalcolato in €. - 23.430,85;

Su richiesta dei CTP di parte il CTU ha peraltro ricalcolato il saldo e rideterminato quello del c/c speciale n. 280952 al 30/09/2018 in €. - 307.908,23, con interessi e oneri addebitati e non pattuiti per €. 21.562,57 e quindi con saldo di € -286.345,66.

Entro tali limiti la domanda va pertanto accolta, e respinta per il resto (non potendosi accogliere, per quanto detto, l'ulteriore richiesta istruttoria di parte attrice).

La soccombenza reciproca impone la compensazione di metà delle spese, che sono liquidate per il resto a favore degli attori come da dispositivo e dal seguente schema, tenuto conto della natura documentale della causa; e con spese di consulenza tecnica di ufficio analogamente poste in ragione del 50% per ciascuna delle parti, in via solidale.

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.550,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.050,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 8.030,00

metà delle spese del giudizio, che liquida per tale parte in euro 5.858,37 oltre esborsi documentati, che distrae in favore del Difensore antistatario. Dichiara compensata l'altra metà delle spese. Spese della CTU poste in ragione del 50% per ciascuna delle parti, in via solidale tra esse.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

SASSARI , 27/01/2022

Il Giudice
Ezio Castaldi